

**CONFERMATA LA POSSIBILITÀ DI DOPPIA AZIONE DI RIVALSA
CONTRO IL MEDICO DIPENDENTE PUBBLICO**
Commento all'Ordinanza n. 17634/2024 delle SS.UU. della Corte di Cassazione

Con l'ordinanza n. 17634 del 26 giugno 2024, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affrontato di nuovo il tema della giurisdizione tra giudice civile e Corte dei conti.

Il caso riguarda l'azione di rivalsa promossa dalla Corte dei conti nei confronti di alcuni dipendenti pubblici a seguito della condanna della Azienda Sanitaria Locale (ASL) al risarcimento del danno per la morte di un paziente provocata da un errato sovradosaggio della terapia antitumorale somministrata.

Più precisamente, le Sezioni Unite hanno confermato che: "... qualora l'azienda sanitaria venga condannata a risarcire il terzo danneggiato in conseguenza dell'errore commesso da soggetto legato all'ente da rapporto di servizio, la diminuzione patrimoniale che l'ente pubblico subisce integra danno erariale indiretto, che legittima l'azione di responsabilità contabile la quale, però, non esclude che l'amministrazione possa anche esperire le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità".

In sostanza, quando l'ASL paga un risarcimento per un errore di un suo dipendente, si crea un danno erariale (anche se indiretto). Questo consente l'azione davanti alla Corte dei conti per responsabilità contabile, ma non impedisce all'ASL di agire anche in sede civile contro il dipendente. La Corte ha però precisato che il danno non può essere pagato due volte. Occorre infatti: "...tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in altra sede (contabile o civile a seconda della priorità che in concreto si riscontra fra le azioni) ...".

In particolare, già nel 2020 le stesse Sezioni Unite avevano precisato che: "... **L'azione di responsabilità contabile** nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria **non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità** nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, **in caso di domanda di manleva proposta da un'azienda sanitaria nei confronti dei propri medici, non sussiste questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni**" (Cass., SS.UU., sent. 21992/2020).

Con questo principio, la Corte di cassazione chiarisce che:

- l'ASL può citare in giudizio (o chiamare in causa) il proprio dipendente davanti al giudice ordinario;
- la Corte dei conti può, a sua volta, avviare l'azione per responsabilità erariale;
- le due azioni sono autonome e possono coesistere;
- l'unico limite è evitare una duplicazione del risarcimento.

In definitiva, viene confermato il "doppio binario": azione civile di regresso da parte dell'azienda sanitaria e azione per responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti restano distinte e compatibili tra loro.

A prescindere, comunque, da questi orientamenti giurisprudenziali, la Convenzione assicurativa OrL Protetto è in grado di proteggere gli iscritti SIOeChCf da ogni tipo di azione di rivalsa.

Per maggiori informazioni in merito al tema trattato, scrivici a orl.protetto@sioechcf.it: saremo lieti di risponderti!

Un caro saluto a tutti e alla prossima newsletter.

Il Comitato ORL Protetto